

Regione  
Toscana

Repubblica Italiana



# BOLLETTINO UFFICIALE

## della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 59

venerdì, 08 novembre 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

# Sommario

<b>Sommario</b> .....	<b>2</b>
<b>SEZIONE I</b> .....	<b>3</b>
<b>LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI</b> .....	<b>4</b>
<b>LEGGE REGIONALE 5 novembre 2024, n. 44</b>	
Disciplina del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010.	
.....	4
<b>TESTI COORDINATI E TESTI AGGIORNATI</b> .....	<b>17</b>
Regolamento regionale 30 luglio 2013, n. 41/R Regolamento di attuazio- ne dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione profession- nale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima in- fanzia.	
.....	17

SEZIONE

I

# *Regione Toscana*

**LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2024, N. 44**

**Disciplina del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

## SOMMARIO

### PREAMBOLO

CAPO I - Raccordo tra le procedure di VIA e di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010

Art. 1 - Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 39/2005

Art. 2 - Impianti geotermici. Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 39/2005

Art. 3 - Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA regionali. Inserimento dell'articolo 13 ter nella l.r. 39/2005

Art. 4 - Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA statali. Inserimento dell'articolo 13 quater nella l.r. 39/2005

Art. 5 - Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia idroelettrica. Raccordi con le procedure di VIA. Inserimento dell'articolo 13 quinquies nella l.r. 39/2005

Art. 6 - Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la procedura di VIA. Inserimento dell'articolo 73 quinquies nella l.r. 10/2010

CAPO II - Disposizioni transitorie e finali

Art. 7 - Disposizioni transitorie

Art. 8 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 9 - Entrata in vigore

## PREAMBOLO

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica);

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), emanato in attuazione dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza "PNRR" e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR "PNC", nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA");

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, modificato dal d.l. 13/2023, convertito dalla l. 41/2023, stabilisce che le valutazioni ambientali di cui alla parte seconda, titolo III, del d.lgs. 152/2006, siano ricomprese in un procedimento unico, che si conclude con il rilascio dell'autorizzazione unica energetica (AUE), prevista per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
2. L'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 stabilisce, altresì, che solo nei casi in cui gli interventi richiesti siano soggetti alle valutazioni ambientali di cui alla parte seconda, titolo III, del d.lgs. 152/2006 "...il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti";
3. In forza di quanto disposto dal d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010, l'AUE, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte;
4. Ai sensi della disciplina statale di riferimento, l'AUE costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e variante allo strumento urbanistico; mentre, nel caso delle valutazioni ambientali di cui alla parte seconda, titolo III, del d.lgs. 152/2006, ai sensi della modifica introdotta dal d.l. 13/2023, convertito dalla l. 41/2023, si stabilisce che il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale, provvedimenti che scaturiscono da "procedure di valutazione ambientale";
5. L'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, novellato dal d.l. 13/2023 convertito dalla l. 41/2023, non disciplina in dettaglio lo svolgimento del procedimento unico e, soprattutto, non precisa le modalità procedurali a cui si debba far riferimento per la valutazione dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale;
6. Al fine di dare tempestiva applicazione alla modifica normativa introdotta dal d.l. 13/2023 convertito dalla l. 41/2023, compreso quanto disposto in ordine al termine massimo di durata del procedimento di cui all'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, è necessario stabilire l'articolazione dell'iter procedurale per il rilascio dell'AUE, prendendo a riferimento, per l'espletamento della VIA regionale, la disciplina della VIA statale contenuta negli articoli 23, 24, 25 del d.lgs. 152/2006, per il raccordo con il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica;
7. È altresì opportuno inserire tra gli impianti soggetti alla procedura per il rilascio dell'AUE anche il riferimento agli impianti di produzione di biometano che sono stati assimilati al regime autorizzativo degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dall'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
8. Per le procedure di VIA di cui alla parte seconda, titolo III, del d.lgs. 152/2006, ai fini del raccordo con il procedimento di rilascio dell'AUE, è necessario prevedere la sospensione del procedimento stesso fino al completamento di dette procedure di valutazione ambientale;
9. Al fine di assicurare il rispetto dei termini stabiliti dalla normativa statale di riferimento e, per tale via, assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, le strutture regionali competenti si raccordano ai fini del coordinamento degli adempimenti di valutazione ambientale e di AUE;

10. Per quanto riguarda la fonte idroelettrica, è importante considerare che essa costituisce un “unicum” nel quadro normativo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia, in considerazione del complesso intreccio tra procedure concessorie, autorizzative e di impatto ambientale; di conseguenza, il rilascio dell’AUE per questa tipologia di impianti, da un lato, ha come presupposto l’acquisizione della concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali, previo esperimento di una preliminare fase concorrenziale; dall’altro comporta che le inerenti procedure di valutazione ambientale riguardino, necessariamente, sia le opere funzionali alla derivazione, sia l’impianto che le connesse infrastrutture di rete;
11. A tale riguardo, le linee guida emanate mediante il d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010, “..al fine di ridurre i tempi evitando duplicazioni di atti ovvero di valutazioni in materia ambientale e paesaggistica,” demandano alle regioni “..l’individuazione di opportune forme di semplificazione e coordinamento tra i procedimenti per il rilascio di concessioni di derivazione d’acqua pubblica di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 ovvero di concessioni per lo sfruttamento delle risorse geotermiche di cui al decreto legislativo n. 22 del 2010 nonché per i procedimenti i cui esiti confluiscono nel procedimento unico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003”;
12. Ferma restando la speciale disciplina di cui all’articolo 12 del d.lgs. 79/1999 per le grandi derivazioni idroelettriche, occorre operare un raccordo tra le diverse procedure che afferiscono a questa tipologia di impianti, prevedendo che la verifica di assoggettabilità alla VIA, sia delle opere di derivazione, sia dell’impianto che delle opere connesse, si svolga nell’ambito di un procedimento autonomo antecedente alla richiesta di AUE, mentre il successivo iter per il rilascio della concessione di derivazione, nonché le procedure di AUE e di VIA, seguano il procedimento coordinato disciplinato dalla presente legge in attuazione dell’articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, come risulta a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 13/2023, convertito dalla l. 41/2023;
13. Per quanto riguarda le fonti geotermiche, resta fermo quanto disposto dal d.lgs. 22/2010;
14. È necessario stabilire una disciplina transitoria prevedendo che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguano secondo le disposizioni vigenti alla data di presentazione dell’istanza iniziale, ferma restando la possibilità per il proponente di chiederne l’archiviazione, procedendo a presentare una nuova istanza ai sensi della presente legge;
15. Al fine di dare certezza agli operatori e risolvere i problemi interpretativi procedurali della disciplina statale di riferimento è necessario prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

#### CAPO I

Raccordo tra le procedure di VIA e di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010

#### Art. 1

Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio.

Modifiche all’articolo 13 della l.r. 39/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), le parole: “Fermo restando quanto disposto agli” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto disposto dalla normativa statale di riferimento e dagli” e, dopo le parole: “fonti rinnovabili” sono inserite le seguenti: “, compresi gli impianti di produzione di biometano.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:  
"4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, l'amministrazione competente, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), oppure comunica l'improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta."
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:  
"4 bis. Trascorsi i quindici giorni di cui al comma 4 senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilità, il procedimento si intende avviato."
4. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 13 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:  
"4 ter. In caso di dichiarata improcedibilità, è fatta salva la possibilità per il proponente di presentare documentazione a completamento della istanza entro trenta giorni dalla comunicazione di improcedibilità. Trascorso tale termine senza il suo completamento, l'istanza è archiviata. Qualora l'istanza sia completata nei termini, il relativo procedimento è avviato alla data del suo completamento."
5. I commi 7 e 8 dell'articolo 13 della l.r. 39/2005 sono abrogati.
6. Al comma 9 dell'articolo 13 della l.r. 39/2005, le parole: "dai commi 4 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 4 ter e 6, dagli articoli 13 ter e 13 quater" e le parole: "a novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "a quello indicato dall'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003".

#### Art. 2

##### Impianti geotermici.

##### Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 39/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 13 bis della l.r. 39/2005, le parole: "all'avvio" sono sostituite dalle seguenti: "alla comunicazione di avvio" e le parole: ", comma 4" sono soppresse.

#### Art. 3

##### Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA regionali

##### Inserimento dell'articolo 13 ter nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'articolo 13 bis della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:  
"Art. 13 ter  
Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA regionali
1. Nei casi in cui sia presentato un progetto ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 soggetto ad autorizzazione unica energetica – di seguito "AUE" – e alle procedure di VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006, entrambe di competenza regionale, il proponente presenta un'unica istanza alla struttura regionale competente in materia di autorizzazione unica, di seguito denominata come "struttura AUE".
2. L'istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 48 o dell'articolo 50 della l.r. 10/2010, secondo quanto dettagliato nell'apposita modulistica regionale, approvata mediante decreto dirigenziale e resa disponibile sul sito istituzionale della Regione.
3. La struttura AUE verifica la completezza della documentazione avvalendosi della struttura operativa VIA di cui all'articolo 47 della l.r. 10/2010 per gli aspetti di competenza.

4. A seguito della presentazione, da parte del proponente, della documentazione avente i requisiti di procedibilità di cui all'articolo 13, comma 4, oppure di decorso dei termini di cui all'articolo 13, comma 4 bis o, comunque, completata l'istanza ai sensi del comma 4 ter del medesimo articolo, la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti per tali procedure dagli articoli 48 e 73 quinquies della l.r. 10/2010.
5. Gli esiti delle procedure di VIA sono acquisiti nel procedimento di AUE secondo le modalità indicate dall'articolo 48 e dall'articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010.
6. Qualora la verifica di cui all'articolo 48 della l.r. 10/2010 si concluda disponendo l'esclusione dalla VIA, la struttura AUE riattiva il procedimento dalla data di acquisizione dell'atto di esclusione o, laddove il proponente abbia richiesto condizioni ambientali che comportano l'adeguamento del progetto, dalla data di comunicazione degli esiti positivi della verifica del progetto adeguato. Qualora la verifica di cui all'articolo 48 della l.r. 10/2010 si concluda con l'assoggettamento a VIA dell'intervento, il procedimento di AUE è archiviato, essendo necessaria la presentazione di una nuova istanza di AUE e VIA, ai sensi dell'articolo 73 quinquies, comma 1, della l.r. 10/2010, con le caratteristiche e le modalità ivi previste.
7. Qualora sia stata effettuata la procedura di VIA, acquisiti i relativi esiti o, nel caso di necessità di adeguamento del progetto ai contenuti dei predetti esiti, a seguito della trasmissione da parte del proponente del progetto conformemente adeguato e della verifica dell'effettivo avvenuto adeguamento da parte delle strutture regionali competenti, la struttura AUE riavvia i lavori della conferenza di servizi di cui al procedimento di AUE.
8. Per il rilascio dell'AUE e per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13

#### Art. 4

Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA statali.

Inserimento dell'articolo 13 quater nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'articolo 13 ter della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:  
"Art. 13 quater  
Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA statali
1. Nei casi in cui un progetto proposto sia soggetto alle procedure di VIA di competenza statale ai sensi della parte seconda, titolo III, del d.lgs. 152/2006, e di AUE di competenza regionale, il proponente dichiara alla Regione, nella istanza indirizzata alla struttura AUE, di aver già presentato al competente Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la relativa istanza per le valutazioni di cui al sopracitato titolo III.
2. A seguito della presentazione, da parte del proponente, della documentazione avente i requisiti di procedibilità di cui all'articolo 13, comma 4, oppure di decorso dei termini di cui all'articolo 13, comma 4 bis o, comunque, completata l'istanza ai sensi del comma 4 ter del medesimo articolo, la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti per tali procedure dagli articoli 19 e 25 del d.lgs. 152/2006.
3. Gli esiti delle procedure di VIA sono acquisiti nel procedimento di AUE, secondo le modalità indicate dagli articoli 19 e 25 del d.lgs. 152/2006.

4. Qualora la verifica di cui all'articolo 19 del d.lgs. 152/2006 si concluda disponendo l'esclusione dalla VIA, la struttura AUE riattiva il procedimento dalla data di acquisizione dell'atto di esclusione o, laddove il proponente abbia richiesto la specificazione delle condizioni ambientali che comportano l'adeguamento del progetto, dalla data di comunicazione degli esiti positivi della verifica del progetto adeguato. Qualora la verifica di cui all'articolo 19 del d.lgs.152/2006 si concluda con l'assoggettamento a VIA dell'intervento, il procedimento di AUE è archiviato, essendo necessaria la presentazione di una nuova istanza di AUE e VIA, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003.
5. Qualora sia stata effettuata la procedura di VIA, acquisiti i relativi esiti o, nel caso di necessità di adeguamento del progetto ai contenuti dei predetti esiti, a seguito della trasmissione da parte del proponente del progetto conformemente adeguato e della verifica dell'effettivo avvenuto adeguamento da parte dei soggetti competenti, la struttura AUE riavvia i lavori della conferenza di servizi di cui al procedimento di autorizzazione unica.
6. Per il rilascio dell'AUE e per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13.”.

#### Art. 5

Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia idroelettrica.

Raccordi con le procedure di VIA.

Inserimento dell'articolo 13 quinquies nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'articolo 13 quater della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:  
“Art.13 quinquies  
Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia idroelettrica.  
Raccordi con le procedure di VIA
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, nel caso di impianti di produzione di energia idroelettrica, ferma restando l'acquisizione della concessione di derivazione d'acqua ai fini energetici quale presupposto per il rilascio dell'AUE, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessaria, si svolge in relazione al complesso delle opere funzionali alla derivazione, all'impianto e alle connesse infrastrutture, con un procedimento autonomo antecedente alla richiesta di AUE.
2. Successivamente all'espletamento delle procedure in materia di concorrenza e della verifica di assoggettabilità, le fasi procedurali per il rilascio della concessione di derivazione, nonché le procedure per il rilascio dell'AUE e della VIA, ove disposta, seguono il procedimento coordinato previsto dalla presente legge.
3. Alle grandi derivazioni idroelettriche si applicano la disciplina e le procedure di assegnazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.)”.

## Art. 6

Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la procedura di VIA.

Inserimento dell'articolo 73 quinquies nella l.r. 10/2010

1. Dopo l'articolo 73 quater della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), è inserito il seguente:

“Art. 73 quinquies

Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la procedura di VIA

1. Nei casi in cui sia presentato un progetto ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) soggetto ad autorizzazione unica – di seguito “AUE” – e a procedimento di VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006, entrambi di competenza regionale, il proponente presenta un'unica istanza alla struttura regionale competente.
2. L'istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 50 della presente legge, secondo quanto dettagliato nell'apposita modulistica regionale, approvata mediante decreto dirigenziale e resa disponibile sul sito istituzionale della Regione.
3. L'istanza è dichiarata procedibile, secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).
4. La struttura operativa di cui all'articolo 47 – di seguito “struttura operativa VIA” – ai fini del rilascio del provvedimento di VIA:
  - a) pubblica sul sito istituzionale della Regione l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2, del d.lgs. 152/2006 di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, avviando, in riferimento agli articoli 23 e 24 del d.lgs. 152/2006, una fase di consultazione per il pubblico della durata di trenta giorni;
  - b) pubblica sul sito istituzionale della Regione e rende accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, la documentazione prescritta della parte seconda, titolo III, del d.lgs. 152/2006 e dal titolo III della l.r. 10/2010;
  - c) comunica per via telematica a tutti i soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 46, l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale della Regione.
5. Entro il termine di cui al comma 4, lettera a), la struttura operativa VIA acquisisce per via telematica i contributi tecnici istruttori dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 46.
6. Qualora, all'esito della consultazione, si renda necessaria l'integrazione della documentazione presentata, la struttura operativa VIA avanza una richiesta di integrazioni al proponente, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a venti giorni, e richiedendo che l'eventuale documentazione integrativa sia trasmessa anche alla struttura regionale competente in materia di AUE. Su richiesta motivata del proponente, la struttura operativa VIA può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni oppure a centoventi giorni, nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti, in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni entro il termine stabilito, si procede in conformità all'articolo 24, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

7. Ricevuta la documentazione integrativa eventualmente richiesta, la struttura operativa VIA provvede a pubblicarla tempestivamente sul sito istituzionale della Regione e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico della durata dimezzata rispetto alla prima, pari a quindici giorni. Contestualmente ne comunica il deposito a tutti i soggetti di cui all'articolo 46. Entro i dieci giorni successivi alle fasi di consultazione, il proponente ha facoltà di presentare alla struttura operativa VIA le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi tecnici istruttori.
8. Allo scadere del termine previsto per le consultazioni, ai sensi del comma 7, la struttura operativa VIA procede alla propria istruttoria di VIA, eventualmente provvedendo, in caso di specifiche complessità, a convocare una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della l. 241/1990, oppure redigendo un rapporto istruttorio. L'istruttoria è condotta valutando la documentazione presentata e tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte, delle osservazioni e dei contributi tecnici istruttori ricevuti. La Giunta regionale adotta il provvedimento di VIA entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione, in conformità all'articolo 25, comma 2 bis, del d.lgs. 152/2006.
9. Tutta la documentazione afferente al rilascio del provvedimento di VIA, compresi i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i contributi tecnici istruttori sono pubblicati dalla struttura operativa VIA sul sito istituzionale della Regione.”.

## CAPO II

### Disposizioni transitorie e finali

#### Art. 7

##### Disposizioni transitorie

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono secondo le disposizioni vigenti alla data di presentazione della relativa istanza, ferma restando la possibilità per il proponente di chiederne l'archiviazione, procedendo a presentare una nuova istanza ai sensi degli articoli 13, 13 ter, 13 quater e 13 quinquies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), e dell'articolo 73 quinquies della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”).

#### Art. 8

##### Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 9

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 5 novembre 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29.10.2024.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale** 27 maggio 2024, n. 2

**Proponenti:**

**Presidente** Eugenio Giani

**Assessori** Monia Monni

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 30 maggio 2024, n. 260

**Assegnata** alle 2<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> Commissioni consiliari

**Messaggio** delle Commissioni in data 24 ottobre 2024

**Approvata** in data 29 ottobre 2024

**Divenuta** legge regionale 39/2024 (atti del Consiglio)

### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39](#)

[Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10](#)

## AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia), coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 2024, n. 43/R, pubblicato sul BURT n. 58 del 6 novembre 2024, parte prima.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Regolamento regionale 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

### TITOLO I

#### Oggetto e disposizioni generali

##### CAPO I

##### Ambito di applicazione

##### Art. 1

##### Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), definisce le disposizioni attuative e organizzative del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, di seguito denominati servizi educativi.

##### CAPO II

##### Caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi

##### Art. 2

##### Classificazione dei servizi

1. I servizi educativi di cui all'articolo 4 della l.r. 32/2002 costituiscono un sistema integrato e consistono in:

- a) nido d'infanzia;
- b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
  - 1) spazio gioco;

- 2) centro per bambini e famiglie;
- 3) servizio educativo in contesto domiciliare.

2. I servizi educativi di cui al comma 1, lettera a), e lettera b), numeri 1) e 2) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

2 bis. I servizi di cui al comma 2 possono accogliere i bambini del territorio, nei limiti della ricettività autorizzata. (40)

3. Abrogato (41)

### Art. 3

#### Forme di gestione dei servizi

1. Al fine di realizzare un'offerta qualificata e diversificata basata sull'integrazione fra pubblico e privato, si individuano le seguenti forme di titolarità e gestione dei servizi educativi:

- a) titolarità e gestione diretta da parte dei comuni;
- b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati; (42)
- c) titolarità e gestione privata.

1 bis. Tutti i servizi pubblici e privati garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo, di cui all'articolo 5. (43)

### Art. 4

#### Partecipazione delle famiglie

1. I titolari dei servizi educativi garantiscono la costituzione di organismi di partecipazione delle famiglie che favoriscono la condivisione delle relative strategie di intervento, al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza, denominati consigli dei servizi. (44)

### Art. 5

#### Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio

1. In coerenza con gli orientamenti per i servizi educativi per l'infanzia, di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ogni singolo servizio educativo elabora il progetto pedagogico e il progetto educativo, che costituiscono il riferimento per l'azione educativa. (45)

2. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio educativo.

3. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. In esso vengono definiti:

- a) l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;
- b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
- c) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
- d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

## Art. 6

## Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi

1. I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale.
2. (46) le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15.
  - 2 bis. Per garantire la supervisione sul gruppo degli operatori le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico di norma sono svolte da personale esterno al gruppo educativo del singolo servizio. (47)
3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 vengono realizzate le seguenti attività:
  - a) supervisione sul gruppo degli operatori del singolo servizio;
  - b) elaborazione, (48) monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;
  - c) coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
  - d) aggiornamento e formazione del personale;
  - e) raccordo con il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e con i servizi socio-sanitari e promozione della continuità con la scuola dell'infanzia;
  - f) raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.
- 3 bis. Il monte ore minimo per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo è di quindici ore per ciascun servizio educativo e per ogni anno educativo. (47)

## Art. 7

## Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali

1. I comuni realizzano il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la qualificazione del sistema integrato.
2. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15.
3. Le funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale si realizzano con il concorso dei responsabili dei servizi educativi operanti sul territorio.
4. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 3, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, vengono realizzate le seguenti attività:
  - a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
  - b) supporto nell'elaborazione di atti regolamentari del comune;
  - c) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
  - d) promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;
  - e) sviluppo e coordinamento dell'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione; (49)
  - f) promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;
  - g) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
  - h) raccordo con l'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) per tutti gli ambiti di competenza;

- i) promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;
  - l) promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia.
  - l bis) funzioni di vigilanza e controllo per gli ambiti di propria competenza; (50)
  - l ter) supporto nella progettazione degli spazi dei servizi. (50)
- 4 bis. I comuni stabiliscono il monte ore minimo delle funzioni di cui al presente articolo sulla base dei criteri definiti dalla conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione di cui all'articolo 6 ter della l.r. 32/2002, di seguito denominata conferenza zonale. I criteri sono elaborati tenuto conto della numerosità e tipologia dei servizi educativi e delle forme di gestione presenti sul territorio. (51)

#### Art. 8

##### Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali

1. Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, le conferenze zonali costituiscono, al proprio interno, organismi di coordinamento gestionale e pedagogico anche sulla base di quanto definito dal decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65). (52)
  2. Negli organismi di cui al comma 1 le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15.
  3. Gli organismi di cui al comma 1 sono presieduti da un referente, individuato dalla conferenza zonale, fra il personale dei comuni che ne fanno parte. In essi trovano rappresentanza, secondo le modalità previste dalla conferenza zonale:
    - a) i titolari dei servizi educativi pubblici;
    - b) i responsabili dei servizi educativi dei comuni;
    - c) i gestori dei servizi educativi pubblici;
    - d) i titolari dei servizi educativi privati attivi in ambito zonale;
    - e) i referenti del sistema territoriale di offerta delle scuole dell'infanzia, come previsto dalle intese con l'ufficio scolastico regionale. (52)
  4. Gli organismi di cui al comma 1 svolgono le seguenti funzioni, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi:
    - a) supportano le Conferenze zonali (21) nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio provenienti dal sistema informativo regionale, dall'osservatorio regionale educazione e istruzione, nonché da specifiche azioni di monitoraggio; (53)
    - b) promuovono la formazione permanente del personale operante nei servizi e percorsi di formazione congiunta per educatori dei servizi educativi per la prima infanzia e insegnanti della scuola dell'infanzia; (53)
    - c) definiscono principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;
    - d) supportano e promuovono l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
    - e) agevolano una progettualità coerente, con particolare riferimento alla costruzione di percorsi di continuità verticale tra servizi educativi e scuole dell'infanzia, finalizzati anche alla costituzione di poli per l'infanzia di cui all'articolo 45 bis e percorsi di continuità orizzontale. (54)
- 4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4 è previsto un monte ore minimo annuale di cinquanta ore, garantendo almeno quattro riunioni all'anno. (55)

## Art. 9

## Funzioni delle aziende unità sanitarie locali

1. D'intesa con i comuni, le aziende USL, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2001"), vigilano sul funzionamento dei servizi educativi attivi sul territorio di loro competenza e ne sostengono le attività. In particolare:

- a) realizzano attività di informazione, formazione (56) e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;
- b) contribuiscono all'elaborazione e al controllo dei menù, nel caso che il servizio preveda la somministrazione di alimenti;
- c) collaborano ai progetti di intervento nei confronti di bambini portatori di disagio fisico, psicologico e sociale;
- d) realizzano le attività istruttorie, di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

2. Sulle attività di cui al comma 1 i comuni elaborano, in collaborazione con l'azienda USL, appositi protocolli operativi, di cui promuovono l'adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento.

## Art. 10

## Criteri di accesso ai servizi educativi e sistemi tariffari

1. I servizi educativi che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta, composto dai servizi a titolarità pubblica e da quelli a titolarità privata accreditati e convenzionati ai sensi degli articoli 51 e 52, adottano criteri di accesso predeterminati e pubblici.

2. I criteri di cui al comma 1 prevedono priorità per i casi di:

- a) disabilità;
- b) disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali.

3. Nella determinazione della graduatoria di accesso i comuni applicano criteri che tengono conto della composizione della famiglia e delle condizioni di lavoro dei genitori.

4. Nell'adozione dei sistemi tariffari i comuni applicano criteri orientati all'equità, quali la valutazione della condizione economica della famiglia.

## Art. 10 bis

## Decorrenza temporale dell'anno educativo e termine per l'iscrizione ai nidi comunali (22)

1. L'anno educativo è compreso tra il mese di settembre e quello di agosto dell'anno successivo.
2. Il termine per l'iscrizione ai servizi che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta, di cui all'articolo 10, comma 1 è fissato dai comuni entro il 30 aprile, ferma restando la facoltà, da parte del comune, di accogliere iscrizioni successivamente a tale data. (57)
- 2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale può essere prevista una scadenza successiva a quella del 30 aprile. (58)
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce annualmente le cause di esclusione, parziale o totale, dall'accesso ai contributi regionali finalizzati a sostenere la domanda e l'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, qualora i comuni non si adeguino al termine di cui al comma 2.

## CAPO III

## Personale

## Art. 11

## Personale dei servizi

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale e pedagogico per l'attuazione del progetto educativo.

2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella vita del servizio.

3. Il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori nelle diverse situazioni nell'arco del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco per i servizi che prevedono la cucina interna.

4. Alle attività di progettazione, (59) programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico è dedicato uno specifico tempo di lavoro che, per gli educatori, non può essere inferiore all' 8 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale.

4 bis. Alla partecipazione del personale ausiliario alle attività di programmazione, partecipazione delle famiglie e formazione è dedicato un monte ore non inferiore al 3 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale. (60)

#### Art. 12

##### Formazione

1. La formazione degli educatori e del personale ausiliario è svolta in ogni servizio educativo nell'ambito di una programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo.

2. Il coordinamento gestionale e pedagogico, sia comunale che di ambito zonale, garantisce la realizzazione di iniziative formative e di ricerca-azione (61) rivolte agli educatori e al personale ausiliario dei servizi del proprio territorio, sia pubblici che privati.

2 bis. I soggetti che svolgono funzioni di coordinamento pedagogico frequentano annualmente percorsi di formazione inerenti alle materie pedagogiche, gestionali e organizzative per almeno quindici ore annue. (62)

3. Allo scopo di favorire la continuità educativa per i bambini da zero a sei anni i comuni e le conferenze zonali (23) promuovono iniziative di formazione congiunta per educatori e insegnanti della scuola dell'infanzia, anche tramite la sottoscrizione di accordi specifici.

#### Art. 13

##### Titoli di studio degli educatori (24)

1. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
- b) laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.

2. Continuano ad avere validità tutti i titoli di studio previsti dalla precedente normativa della Regione Toscana e conseguiti entro 31 agosto 2018.

3. Continuano inoltre ad avere validità, se i percorsi sono stati avviati nell'anno accademico 2018/2019 e i titoli sono stati conseguiti entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente:

- a) la laurea o la laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
- b) il master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche.

#### Art. 14

##### Titoli di studio del personale ausiliario

1. Il personale addetto alla cucina con funzione di cuoco possiede l'attestato di qualifica professionale specifico.
2. Il personale con funzione di operatore ausiliario deve avere assolto l'obbligo scolastico.
  - 2 bis. Il personale ausiliario addetto alla preparazione dei pasti per i bambini di età inferiore ai dodici mesi, come previsto all'articolo 22, comma 2 bis, oltre al requisito di cui al comma 2, deve possedere l'attestato di frequenza del corso per addetti con mansione alimentare complessa. (63)
  - 2 ter. Il personale ausiliario addetto allo sporzionamento, oltre al requisito di cui al comma 2, deve possedere l'attestato di frequenza del corso per addetti con mansione alimentare di tipo semplice. (63)
3. Abrogato (64)

#### Art. 15

Titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico (25)

1. I soggetti che svolgono le funzioni di coordinamento pedagogico sono in possesso di laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:
  - a) hanno svolto funzioni di coordinamento pedagogico prima del 15 agosto 2013;
  - b) sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali conseguita entro il 31 agosto 2014, hanno acquisito nove crediti formativi universitari in materie psicologiche e pedagogiche e hanno conseguito un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia entro il 31 agosto 2018;
  - c) sono in possesso di laurea in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca conseguiti entro l'anno accademico 2020/2021.

#### Art. 16

Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento

1. Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico, educatore e operatore ausiliario presso i servizi educativi il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.
2. Al personale impiegato nei servizi educativi viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il soggetto titolare o gestore del servizio siglato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

### CAPO IV

Strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie

#### Art. 17

Carta dei servizi

1. I soggetti titolari pubblici e privati dei servizi educativi adottano la carta dei servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti.
2. La carta dei servizi contiene i seguenti elementi:
  - a) principi fondamentali che presiedono all'erogazione dei servizi;
  - b) criteri di riferimento per l'accesso ai servizi;
  - c) modalità generali di funzionamento e standard di qualità dei servizi;
  - d) forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;
  - e) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell'erogazione del servizio.

## Art. 18

## Elenco comunale degli educatori

1. I comuni possono istituire elenchi degli educatori al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato.
2. I soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 1 possiedono uno dei titoli di studio previsti all'articolo 13 per l'esercizio della funzione di educatore. I comuni possono prevedere requisiti specifici ulteriori, come la comprovata esperienza o l'effettuazione di un tirocinio presso un servizio inserito nel sistema complessivo dell'offerta.
3. I comuni che istituiscono gli elenchi di cui al comma 1 possono promuovere (65) corsi di aggiornamento professionale rivolti agli educatori, al fine di assicurare la qualità della prestazione.

## CAPO V

## Standard e caratteristiche strutturali comuni ai servizi educativi

## Art. 19

## Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Il servizio educativo è collocato, di norma, in un edificio con destinazione esclusiva. Qualora la destinazione non sia esclusiva è comunque assicurata autonomia funzionale.
2. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui alcuni spazi di quest'ultimo possono essere condivisi fra il servizio educativo e altri servizi ospitati nel medesimo edificio.
3. I comuni stabiliscono le caratteristiche delle aree e delle strutture in cui possono essere collocati i servizi educativi al fine di garantirne le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico ai sensi della normativa vigente.
4. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo, interni ed esterni, nonché gli impianti possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità.
  - 4 bis. Al fine di garantire la qualità dei contesti, la progettazione degli spazi dei servizi educativi tiene conto anche della valutazione dei soggetti che svolgono il coordinamento gestionale e pedagogico, di cui all'articolo 7. (66)
5. L'area esterna di cui all'articolo 20 è adiacente all'edificio in cui è collocato il servizio educativo.
6. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini segnalati e (67) sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.
7. In orario di chiusura è possibile l'utilizzo programmato da parte di altri soggetti garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo, anche tramite la previsione di protocolli d'uso dei locali e di sanificazione degli stessi al termine dell'utilizzo.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi educativi in contesto domiciliare.

## Art. 20

## Caratteristiche degli spazi esterni

1. L'area esterna del servizio educativo è recintata, attrezzata a verde e di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del servizio stesso e non è inferiore alla superficie interna messa a disposizione dei bambini.
2. L'area esterna è organizzata e attrezzata come ambiente educativo in modo da consentire l'esplorazione libera e il gioco strutturato in relazione alle esigenze delle diverse età. Inoltre dispone di una zona coperta e pavimentata.
3. I comuni possono autorizzare il funzionamento di servizi educativi che dispongono di spazi esterni non contigui alla struttura del servizio, che rispondono alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2. (4)

4. I comuni possono prevedere la riduzione della superficie degli spazi esterni, di cui al comma 1, fino ad un massimo del 50 per cento, per le strutture ubicate all'interno dei centri storici o per aree urbane con particolari caratteristiche.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi educativi in contesto domiciliare.

## TITOLO II Nido d'infanzia

### CAPO I Definizione e requisiti strutturali

#### Art. 21 Nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto a bambini da tre mesi a tre anni, che prevede (68) l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati.

2. Il nido d'infanzia promuove, in stretto raccordo con le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo.

#### Art. 22 Caratteristiche degli spazi interni

1. Nel nido d'infanzia gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell'usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l'area esterna.

2. I principali ambiti funzionali degli spazi interni sono i seguenti:

- a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;
- b) unità funzionali comprensive di ambienti per il gioco, il pranzo e il riposo, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale, finalizzate ad accogliere un gruppo di bambini compreso fra un minimo di sette e un massimo di venticinque; ogni unità funzionale comprende anche ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini;
- c) spazi comuni, ivi compresi eventuali laboratori utilizzabili dai bambini dei diversi gruppi;
- d) servizi generali, compresi cucina o zona per lo sporzionamento di pasti confezionati all'esterno della struttura, fermo restando quanto previsto al comma 2 bis; (69)
- e) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.

2 bis. Qualora il servizio accolga bambini di età inferiore ai dodici mesi e non sia presente una cucina, i pasti destinati solo a questa fascia d'età, possono essere preparati nello spazio destinato allo sporzionamento. Tale spazio è dotato di un frigorifero, attrezzature per la sanificazione, attrezzature per la cottura degli alimenti, un punto acqua e uno spazio per lo stoccaggio degli alimenti, in conformità alle norme igienico-sanitarie vigenti, e non è accessibile ai bambini. (70)

2 ter. Gli addetti allo svolgimento delle attività di cui al comma 2 bis utilizzano gli spazi generali del personale ausiliario ed educativo. (70)

3. Sono inoltre previsti spazi per il riposo dei bambini di norma fino a dodici mesi, nonché per tutti gli altri se il servizio funziona anche durante il pomeriggio.

4. Nel caso di nidi d'infanzia con ricettività fino a venticinque bambini, gli ambiti funzionali di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere integrati in un unico ambiente.

5. I nidi d'infanzia già autorizzati all'entrata in vigore del presente regolamento possono non prevedere l'ingresso con filtro termico di cui al comma 2, lettera a) e ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini per ogni unità funzionale, come disciplinato dal comma 2, lettera b).

#### Art. 23

##### Standard dimensionali per gli spazi interni

1. Gli spazi del nido d'infanzia destinati a ingresso, unità funzionali e spazi comuni hanno, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino.
2. L'ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini, di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), oltre ad un'adeguata possibilità di areazione, (71) prevede:
  - a) una superficie minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini;
  - b) almeno tre wc, riducibili a due wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta con doccia flessibile per il lavaggio dei bambini.
3. La zona destinata a educatori, genitori ed altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi. All'interno della struttura è consentita la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.
4. Ai nidi d'infanzia già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera b).

#### Art. 24

##### Organizzazione degli spazi destinati ai bambini

1. Gli ambienti del nido d'infanzia destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini, anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nello spazio sono presenti segni personali di riconoscimento legati ad ognuno dei bambini accolti e le esperienze svolte dai bambini sono valorizzate e rese visibili agli stessi bambini e alle loro famiglie.
3. I diversi materiali di gioco, ivi compresi i materiali derivanti dall'ambiente naturale e di recupero, (26) sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.

#### Art. 25

##### Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è fissata rispettivamente in sette e sessanta posti.
2. Possono accedere al nido d'infanzia bambini che abbiano compiuto tre mesi e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato a iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.
4. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione o in sede di valutazione in merito alla variazione del requisito della ricettività ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, (72) può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 3, sentita l'azienda USL di riferimento. (73)
5. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.
6. I comuni regolamentano le modalità per la permanenza presso il nido d'infanzia oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicapate), prevedendo che la relativa richiesta venga valutata a seguito di parere vincolante dell'azienda USL di riferimento. (74)

## CAPO II

### Requisiti organizzativi

#### Art. 26

##### Modalità di offerta del servizio

1. Il calendario annuale di funzionamento del nido d'infanzia prevede l'apertura per almeno quarantadue settimane, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì compresi.
2. L'orario quotidiano di funzionamento, a partire dalla mattina, è compreso fra un minimo di sei ore e un massimo di dodici ore. Ciascun bambino deve frequentare il nido d'infanzia dal lunedì al venerdì, da un minimo di quattro ore giornaliere fino a un massimo di dieci. (75)
- 2 bis. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura. (15) (18)
3. Il servizio educativo prevede obbligatoriamente la fruizione del pranzo, anche per la frequenza giornaliera minima di quattro ore. (76)
- 3 bis. Per i bambini di età superiore ai dodici mesi è possibile acquisire i pasti all'esterno, da ditta autorizzata secondo le procedure di sicurezza alimentare in base al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. (77)
4. La preparazione dei pasti per i bambini di età inferiore a dodici mesi è effettuata all'interno della struttura. (76)

#### Art. 27

##### Rapporto numerico tra educatori e bambini

1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell'80 per cento dei bambini complessivamente iscritti al nido d'infanzia ed è (5) calcolato per le diverse fasce di età nel modo seguente:
  - a) non più di sei bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi;
  - b) non più di sette bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitré mesi;
  - c) non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.
2. Il sistema dei turni degli educatori è strutturato in modo da garantire:
  - a) il rapporto numerico educatore bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in relazione alla frequenza dei bambini;
  - b) il massimo grado di compresenza fra educatori per la continuità di relazione con i bambini nell'arco della giornata.
3. I comuni stabiliscono l'adeguatezza numerica del personale ausiliario sulla base dei criteri definiti dalla conferenza zonale. I criteri sono elaborati tenuto conto delle tipologie dei servizi, della ricettività degli stessi, dell'età dei bambini accolti, degli orari di funzionamento e delle specifiche funzioni effettivamente svolte. (78)

## TITOLO III

### Servizi integrativi

#### CAPO I

##### Spazio gioco

## SEZIONE I

## Definizione e requisiti strutturali

## Art. 28

## Spazio gioco

1. Lo spazio gioco è un servizio educativo dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio. L'accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell'utenza.

## Art. 29

## Caratteristiche degli spazi interni

1. Nello spazio gioco gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell'usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l'area esterna.

2. I principali ambiti funzionali dello spazio gioco sono i seguenti:

- a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;
- b) unità funzionali comprensive di ambienti per il gioco, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale, finalizzate ad accogliere un gruppo di bambini compreso fra un minimo di sette e un massimo di venticinque; ogni unità funzionale comprende anche ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini;
- c) spazi comuni, ivi compresi eventuali laboratori utilizzabili dai bambini dei diversi gruppi;
- d) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici;
- d bis) spazio non accessibile ai bambini per la preparazione della merenda, se ne è prevista (79) la somministrazione, provvisto di acqua corrente e attrezzature idonee. La preparazione e la somministrazione della merenda (79) è sottoposta alle norme igienico-sanitarie vigenti. (27)

3. Nel caso di spazi gioco con ricettività fino a venticinque bambini, gli ambiti funzionali di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere integrati in un unico ambiente.

4. Gli spazi gioco già autorizzati all'entrata in vigore del presente regolamento quali centro gioco educativo ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 possono non prevedere l'ingresso con filtro termico di cui al comma 2, lettera a) e ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini per ogni unità funzionale, come disciplinato dal comma 2, lettera b).

## Art. 30

## Standard dimensionali per gli spazi interni

1. Gli spazi dello spazio gioco destinati a ingresso, unità funzionali e spazi comuni hanno, complessivamente, una superficie minima di 4 metri quadrati per bambino.

2. L'ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b) oltre ad un'adeguata possibilità di areazione, (80) prevede:

- a) una superficie minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini;
- b) almeno tre wc, riducibili a due wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta con doccia flessibile per il lavaggio dei bambini.

3. La zona destinata a educatori, genitori ed altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi. All'interno della struttura è consentita la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.

4. Agli spazi gioco già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento quali centri gioco educativi ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera b).

## Art. 31

## Organizzazione degli spazi destinati ai bambini

1. Gli ambienti dello spazio gioco destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nello spazio sono presenti segni personali di riconoscimento legati ad ognuno dei bambini accolti. Le esperienze svolte dai bambini sono (81) rese visibili e restituite nel loro valore agli stessi bambini e alle famiglie.
3. I diversi materiali di gioco, ivi compresi i materiali derivanti dall'ambiente naturale e di recupero, (28) sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.

## Art. 32

## Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima dello spazio gioco è fissata rispettivamente in sette (82) e cinquanta posti.
2. Possono accedere allo spazio gioco bambini che hanno compiuto dodici (29) mesi di età e che non hanno compiuto tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.
4. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione o in sede di valutazione in merito alla variazione del requisito della ricettività ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, (83) può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 3, sentita l'azienda USL di riferimento. (84)
5. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.
6. I comuni regolamentano le modalità per la permanenza presso lo spazio gioco oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevedendo che la relativa richiesta venga valutata a seguito di parere vincolante dell'azienda USL di riferimento. (85)

## SEZIONE II

## Requisiti organizzativi

## Art. 33

## Modalità di offerta del servizio

1. Il calendario annuale di funzionamento dello spazio gioco prevede l'apertura per almeno tre mesi continuativi (30).
2. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo undici ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.
3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.
- 3 bis. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente

segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura. (16) (18)

4. Nello spazio gioco possono essere somministrate la colazione e la merenda, (31) non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.

#### Art. 34

##### Rapporto numerico tra educatori e bambini

1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell'80 per cento dei bambini complessivamente iscritti allo spazio gioco ed è (6) calcolato sulla base delle diverse fasce di età nel modo seguente:

- 0a) non più di sei bambini per educatore per i bambini di età inferiore ai diciotto mesi; (32)
- a) non più di otto bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai ventiquattro mesi;
- b) non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.

2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantito al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.

3. Il personale ausiliario operante nello spazio gioco è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.

#### CAPO II

##### Centro per bambini e famiglie

#### SEZIONE I

##### Definizione e requisiti strutturali

#### Art. 35

##### Centro per bambini e famiglie

1. Il centro per bambini e famiglie è un servizio nel quale si accolgono i bambini da zero a tre anni insieme ai loro genitori o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori.

2. I genitori o gli altri adulti che accompagnano i bambini nella frequenza del centro dei bambini e delle famiglie partecipano attivamente all'organizzazione e gestione di alcune attività, sulla base del progetto educativo.

#### Art. 36

##### Caratteristiche degli spazi interni

1. Nel centro bambini e famiglie gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell'usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l'area esterna.

2. I principali ambiti funzionali del centro per bambini e famiglie sono i seguenti:

- a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;
- b) ambienti per il gioco, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale;
- c) ambienti per il bagno e il cambio dei bambini;
- d) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.

#### Art. 37

##### Standard dimensionali per gli spazi interni

1. Gli spazi destinati a ingresso e ambienti per il gioco del centro per bambini e famiglie hanno, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino.

2. L'ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c), oltre ad un'adeguata possibilità di areazione, (86) prevede:

- a) una superficie minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini;
  - b) almeno 3 wc, riducibili a 2 wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta per il lavaggio dei bambini.
3. Ai centri bambini e famiglie già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento quali centri bambini e genitori ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera b).

#### Art. 38

##### Organizzazione degli spazi destinati ai bambini e ai genitori

1. Gli ambienti del centro per bambini e famiglie destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.
2. I diversi materiali di gioco, ivi compresi i materiali derivanti dall'ambiente naturale e di recupero, (33) sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.
3. La zona destinata a educatori, genitori e ad altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi, nonché per consentire la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.

#### Art. 39

##### Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima del centro per bambini e famiglie è fissata rispettivamente in sei e quaranta posti.
2. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.
3. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione o in sede di valutazione in merito alla variazione del requisito della ricettività ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, (87) può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 2, sentita l'azienda USL di riferimento. (88)
4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.
5. I comuni regolamentano le modalità per la permanenza presso il centro per bambini e famiglie oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevedendo che la relativa richiesta venga valutata a seguito di parere vincolante dell'azienda USL di riferimento. (89)

## SEZIONE II

### Requisiti organizzativi

#### Art. 40

##### Modalità di offerta del servizio

1. Il calendario annuale di funzionamento del centro per bambini e famiglie prevede l'apertura per almeno tre mesi, con attività svolta almeno due giorni alla settimana.
2. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo di dieci ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.

3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.

4. Nel centro per bambini e famiglie non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.

#### Art. 41

##### Rapporto numerico tra educatori e bambini

1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini del centro bambini e famiglie è di non più di dieci bambini per educatore ed è riferito a non meno dell' 80 per cento dei bambini complessivamente iscritti. (7) Tale rapporto è garantito nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio.

2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantita al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.

3. Il personale ausiliario operante nel centro dei bambini e delle famiglie è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.

#### CAPO III

##### Servizio educativo in contesto domiciliare

#### SEZIONE I

##### Definizione e requisiti strutturali

#### Art. 42

##### Servizio educativo in contesto domiciliare

1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato presso un'abitazione, che prevede l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati. (90)

2. Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a sei bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti.

2 bis. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, il comune può autorizzare l'iscrizione al servizio educativo di sette bambini, previa verifica della adeguata fruizione degli spazi da parte dei bambini stessi. (15)

3. Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.

4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.

5. Il comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare realizza il coordinamento pedagogico di cui all'articolo 7, favorisce un'interazione con gli altri servizi educativi e promuove l'aggiornamento professionale degli educatori. (90)

6. Abrogato. (8)

#### Art. 43

##### Spazi interni ed esterni

1. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché gli impianti degli stessi possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.

2. Il servizio educativo dispone di ambienti, spazi, arredi, giochi e altri materiali idonei e organizzati in modo da garantire l'accoglienza di un piccolo gruppo di bambini, offrire opportunità di relazione e gioco e garantire al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale.

3. La superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo, ove previsto ai sensi dell'articolo 44, comma 3, non può essere inferiore a 20 metri quadrati, esclusa la zona per il cambio e l'igiene personale, che è organizzata in uno o più locali e dotata di acqua corrente calda. Per i servizi autorizzati a decorrere dall'anno educativo 2014/2015, agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione. (9)

4. Per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall'esterno è inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee. (9) Le modalità di acquisizione degli alimenti, di preparazione e di somministrazione dei pasti sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti.

5. La preparazione di pasti all'interno è obbligatoria per i bambini fino a dodici mesi di età.

## SEZIONE II

### Requisiti organizzativi

#### Art. 44

##### Modalità di offerta del servizio

1. Il calendario annuale di funzionamento del servizio educativo in contesto domiciliare prevede l'apertura per almeno otto mesi, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì.

2. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo di quattro e un massimo di undici ore.

3. Il servizio educativo prevede un affidamento quotidiano dei bambini. (91) In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la fruizione del pranzo, il cui menù è approvato dall'azienda USL di riferimento, (92) e il riposo.

3 bis. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura. (17) (18)

#### Art. 45

##### Disposizioni di carattere organizzativo

1. In caso di apertura quotidiana di sei o più ore, la gestione del servizio non può essere affidata ad un solo educatore.

2. La gestione del servizio prevede la sostituzione immediata delle assenze degli educatori ad esso assegnato.

3. La gestione del servizio prevede la reperibilità di una figura adulta, diversa dagli educatori ad esso assegnati, che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno. Tale figura possiede i requisiti di cui all'articolo 16, comma 1. (10)

4. Gli educatori non possono svolgere le funzioni inerenti la preparazione e lo sporzionamento dei pasti, che sono svolte da altro soggetto.

5. Gli educatori possono svolgere le attività di pulizia e riordino generale dell'ambiente al di fuori del tempo di frequenza dei bambini.

## TITOLO IV

### Continuità verticale

#### CAPO I

### Continuità verticale

#### Art. 46

##### Poli per l'infanzia (93)

1. Per la realizzazione della continuità verticale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) della l.r. 32/2002, sono istituiti, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a

norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), i poli per l'infanzia quali servizi che accolgono in un unico plesso o in edifici vicini più strutture di educazione e istruzione destinate a bambini dai tre mesi ai sei anni di età.

2. Tali servizi sono caratterizzati da un unico percorso educativo che rispetta gli stili di apprendimento individuali.
3. Al fine di promuovere la realizzazione dei poli per l'infanzia, la Regione stipula appositi protocolli con i soggetti istituzionali interessati.
4. Il progetto pedagogico e il progetto educativo del polo per l'infanzia prevedono l'integrazione delle attività rivolte alle diverse fasce di età accolte. Inoltre, al fine di garantire una progettazione curricolare, gli stessi trovano un raccordo anche con quanto previsto dal piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica di riferimento.
5. I poli per l'infanzia in cui il gestore sia un unico soggetto sono denominati centri educativi integrati zerosei.

*1 bis. Al fine di garantire la condivisione degli spazi e delle esperienze da parte dei bambini, ai servizi educativi che fanno parte di poli per l'infanzia non è richiesta l'autonomia funzionale di cui all'articolo 19, comma 1."(100)*

#### Art. 47

##### Standard generali dei centri educativi integrati zerosei (94)

1. Il centro zerosei accoglie bambini da tre mesi a sei anni in un'unica struttura in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce di età.
2. Gli standard di riferimento, i titoli di studio degli educatori e i rapporti numerici con i bambini frequentanti derivano dalla combinazione e integrazione di quelli definiti dal presente regolamento, per i servizi educativi per la prima infanzia, e dalla normativa vigente, per le scuole dell'infanzia, *fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 1 bis. (101)*
3. Il progetto educativo sviluppa l'integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e dei turni del personale.

#### Art. 48

##### Progetto pedagogico ed educativo (99)

Abrogato

### TITOLO V

#### Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e funzioni di vigilanza e controllo

##### CAPO I

##### Autorizzazione al funzionamento e accreditamento

#### Art. 49

##### Autorizzazione al funzionamento e accreditamento

1. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.
2. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti pubblici non comunali l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.
3. L'accreditamento costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.
4. I servizi educativi a titolarità comunale possiedono i requisiti previsti per l'accreditamento e possono accedere ai contributi di cui al comma 3.

#### Art. 50

##### Requisiti e procedimento di autorizzazione

1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui intende esercitare l'attività.
2. La richiesta di autorizzazione al funzionamento contiene l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonché dai regolamenti comunali, con particolare riferimento a:
  - a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
  - b) ricettività della struttura, rapporti numerici fra operatori e bambini, sistema di rilevazione delle presenze giornaliere; (34)
  - c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
  - d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
  - e) progetto pedagogico, progetto educativo e carta dei servizi. (11)
3. La modulistica in materia di autorizzazioni è approvata con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale. (35)
4. Abrogato. (36)
5. L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta.
6. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'autorizzazione, di cui al comma 2, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi. (12)
7. L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini.
8. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'autorizzazione stessa, presenta al SUAP competente:
  - a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta della permanenza dei requisiti dell'autorizzazione già concessa;
  - b) la domanda di rinnovo per l'autorizzazione, nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'autorizzazione in corso di validità. (12)
9. Per la verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento anche in fase di rinnovo con variazioni, (95) la conferenza zonale costituisce una commissione multiprofessionale, con competenze pedagogiche, tecniche e sanitarie “, coordinata dal referente pedagogico individuato dalla stessa conferenza zonale. (95) (35)
- 9 bis. Il comune territorialmente competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, può convocare una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). (37)

#### Art. 51

##### Requisiti e procedimento per l'accreditamento

1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di accreditamento al SUAP del comune in cui intende esercitare l'attività oppure, in caso di servizi già autorizzati, in cui il servizio ha sede.
2. La richiesta di accreditamento contiene l'attestazione del possesso dell'autorizzazione al funzionamento e può essere presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento. (38)
3. Il soggetto richiedente l'accreditamento assicura altresì:

- a) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venticinque (96) ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
- b) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 6, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 15;
- c) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
- d) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione, (97) e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- e) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
- f) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali;
- g) ulteriori requisiti previsti dai comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.

4. L'accreditamento è rilasciato entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. Nel caso in cui la domanda di accreditamento sia presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, tale termine ha durata massima pari a sessanta giorni.

5. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'accreditamento, di cui al comma 3, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi. (13)

6. L'accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciato.

7. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'accreditamento stesso, presenta al SUAP competente:

- a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, che attesta della permanenza dei requisiti dell'accreditamento già concesso;
- b) la domanda di rinnovo per l'accreditamento nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'accreditamento in corso di validità. (13)

8. Nel caso di accreditamento contestuale all'autorizzazione, i relativi procedimenti si realizzano con il supporto della commissione multiprofessionale di cui all'articolo 50, comma 9. (38)

8 bis. La modulistica in materia di accreditamento è approvata con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale. (39)

#### Art. 52 Convenzioni

1. I comuni possono convenzionarsi con le strutture accreditate per ampliare la propria capacità di offerta di servizi educativi e, in particolare, per acquisire la disponibilità di tutta o parte della loro potenzialità ricettiva a favore di bambini iscritti nelle proprie graduatorie.

2. Le convenzioni prevedono condizioni particolari nel caso di accoglienza di bambini portatori di disabilità.

#### CAPO II Obblighi informativi e funzioni di vigilanza e controllo

##### Art. 53 Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi

1. I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine stabilito dal comune. Il comune inserisce i dati di propria competenza e valida quelli inseriti dai soggetti titolari non comunali di norma entro il 28 febbraio di ogni anno.

2. Il sistema informativo regionale assicura la ricomposizione informativa di cui all'articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. Nel caso in cui il comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti al comma 1, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

4. Il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento dei dati di cui al comma 1 può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

#### Art. 54

##### Vigilanza sui servizi educativi

1. I comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Le modalità di effettuazione delle ispezioni sono definite dai regolamenti comunali con l'obiettivo di garantire il monitoraggio e il miglioramento continuo dei servizi del proprio territorio. (98)

2. Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza, ai sensi dell'articolo 9.

3. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

4. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al comma 1 i comuni rilevino la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvedono, previa diffida per l'adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

5. Il comune, anche avvalendosi del sistema informativo regionale, informa la Regione dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accreditamento adottati. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

6. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone con effetto immediato la cessazione dell'attività. (14)

#### CAPO III

##### Finanziamenti per gli edifici adibiti a servizi educativi

#### Art. 55

##### Destinazione degli edifici adibiti a servizi educativi

1. Gli edifici adibiti a servizi educativi gestiti dai comuni o da altri soggetti pubblici, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per cinque anni ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o sia prevista una diversa soluzione insediativa del servizio educativo.

2. Gli edifici adibiti a servizi educativi gestiti da soggetti privati, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per cinque anni ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o altro servizio sociale.

3. Nel caso di modifica della destinazione dell'immobile antecedente ai termini previsti ai commi 1 e 2, la Regione stabilisce, in relazione alla residua durata di destinazione dell'immobile ed all'ammontare del finanziamento concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario è tenuto a restituire.

TITOLO VI  
Disposizioni transitorie e finali

CAPO I  
Disposizioni transitorie e finali

Art. 56

Disposizioni transitorie relative ai servizi educativi già autorizzati

1. Le disposizioni di cui al titolo II e al titolo III, capi I e II si applicano ai servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a partire dall'anno educativo 2014/2015.

2. Le autorizzazioni al funzionamento e gli accreditamenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai servizi educativi pubblici e privati hanno validità fino al 31 agosto 2014, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Le autorizzazioni al funzionamento e gli accreditamenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai nidi domiciliari hanno validità fino al 31 agosto 2013.

Art. 57

Disposizioni transitorie relative agli spazi esterni

1. I servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non dispongono di una zona coperta e pavimentata nell'area esterna, come previsto all'articolo 20, comma 2, provvedono all'adeguamento dell'area stessa in occasione dei primi lavori di ristrutturazione edilizia.

2. I comuni definiscono criteri di deroga, anche in via transitoria, alle disposizioni di cui all'articolo 20, commi da 1 a 3 del presente regolamento, per i servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore dello stesso, ai sensi delle seguenti disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2003:

- a) articolo 14, comma 8;
- b) articolo 18, comma 7;
- c) articolo 22, comma 7.

3. Per i nidi aziendali già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento in presenza delle condizioni indicate all'articolo 26 ter, comma 8 del d.p.g.r. 47/R/2003, l'autorizzazione rimane valida fino alla definizione, da parte del comune, delle caratteristiche previste all'articolo 19, comma 3.

Art. 58

Abrogazioni

1. Il titolo III del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") è abrogato.

Note

1-3. Note soppresse.

4. Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 3.

5. Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 4.

6. Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 5.

7. Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 6.

8. Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 7.

9. Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 8.

10. Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 9.

11. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 10.

12. Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 10.

13. Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 11.

14. Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 12.
15. Comma aggiunto con d.p.g.r. 2 ottobre 2018, n. 55/R, art. 1.
16. Comma aggiunto con d.p.g.r. 2 ottobre 2018, n. 55/R, art. 2.
17. Comma aggiunto con d.p.g.r. 2 ottobre 2018, n. 55/R, art. 3.
18. Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
- 19.-20. Note soppresse.
21. Parole soppresse con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 1.
22. Articolo inserito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 2.
23. Parole soppresse con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 3.
24. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4.
25. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5.
26. Parole inserite con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 6.
27. Lettera aggiunta con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 7.
28. Parole inserite con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 8.
29. Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9.
30. Parola aggiunta con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 10.
31. Parole inserite con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 10.
32. Lettera inserita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 11.
33. Parole inserite con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 12.
34. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13.
35. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13.
36. Comma abrogato con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13.
37. Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13.
38. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 14.
39. Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 14.
40. Comma inserito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 1.
41. Comma abrogato con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 1.
42. Parole soppresse con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 2.
43. Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 2.
44. Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 3.
45. Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 4.
46. Parole soppresse con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 5.
47. Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 5.
48. Parola inserita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 5.
49. Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 6.
50. Lettera aggiunta con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 6.
51. Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 6.
52. Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.
53. Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.
54. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.
55. Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 7.
56. Parola inserita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 8.
57. Comma così sostituita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 9.
58. Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 9.
59. Parola inserita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 10.
60. Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 10.
61. Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 11.
62. Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 11.
63. Comma aggiunto con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 12.
64. Comma abrogato con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 12.
65. Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 13.

66. Comma inserito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 14.
67. Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 14.
68. Parola così sostituita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 15.
69. Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 16.
70. Comma inserito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 16.
71. Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 17.
72. Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 18.
73. Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 18.
74. Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 18.
75. Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 19.
76. Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 19.
77. Comma inserito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 19.
78. Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 20.
79. Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 21.
80. Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 22.
81. Parola soppressa con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 23.
82. Parola così sostituita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 24.
83. Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 24.
84. Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 24.
85. Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 24.
86. Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 25.
87. Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 26.
88. Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 26.
89. Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 26.
90. Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 27.
91. Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 28.
92. Parole inserite con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 28.
93. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 29.
94. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 30.
95. Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 31.
96. Parola così sostituita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 32.
97. Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 32.
98. Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 33.
99. Articolo abrogato con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 34.
100. *Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 ottobre 2024, n. 43/R, art. 1.*
101. *Parole aggiunte con d.p.g.r. 31 ottobre 2024, n. 43/R, art. 2.*

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

### **SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T**

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

**FORMATO**

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

**NOME ENTE**

**TIPOLOGIA ATTO** (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

**NUMERO ATTO e DATA** (se presenti)

**OGGETTO** dell'atto

**TESTO** dell'atto

**FIRMA** dell'atto in fondo allo stesso

**NON DEVONO** essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile\_atto>\_Allegato1.pdf, <nomefile\_atto>\_Allegato2.pdf, ", ecc.)

**ALLEGATI:** FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

**IL FILE FINALE** (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**